Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 65/82 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1982

che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva

(GU L 9 del 14.1.1982, pag. 14)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) N. 948/82 della Commissione del 26 aprile 1982	L 113	7	27.4.1982
►**M2**	Regolamento (CEE) N. 1708/84 della Commissione del 19 giugno 1984	L 162	7	20.6.1984
►**M3**	Regolamento (CE) n. 260/96 della Commissione del 12 febbraio 1996	L 34	16	13.2.1996
►**M4**	Regolamento (CE) n. 2223/2000 della Commissione del 6 ottobre 2000	L 253	15	7.10.2000

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 339 del 1.12.1982, pag. 60 (948/82)

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 65/82 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1982

che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3, l'articolo 32, paragrafo 3, e l'articolo 48,

considerando che l'articolo 27 del regolamento (CEE) n 1785/81 prevede che ogni impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva, in conto della produzione di tale campagna, tutta o parte della produzione di zucchero eccedente la quota A; che le possibilità per una impresa produttrice di zucchero di riportare, eventualmente, tutta la sua produzione eccedente la quota A, rende necessario che i produttori di barbabietole interessati siano strettamente associati alla decisione di riporto mediante un accordo interprofessionale su questo punto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968, che stabilisce le disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole ([2]), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia; che i rapporti tra i fabbricanti di zucchero di canna e i produttori di canne nei dipartimenti francesi d'oltremare sono regolati nell'ambito della commissione mista dello zuccherificio in causa; che in conseguenza di ciò occorre prevedere, quale condizione preventiva per il riporto di zucchero di canna, il consenso di tale commissione;

considerando che la nozione di riporto concerne evidentemente soltanto lo zucchero effettivamente prodotto; che si deve pertanto stabilire che l'impresa può decidere di riportare solo lo zucchero eccedente la sua quota A, la cui produzione è stata constatata dallo Stato membro in causa, e si devono stabilire le modalità appropriate per una tale constatazione, in particolare i dati da comunicare a tal fine da parte dell'impresa in questione;

considerando che l'articolo 27, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede la riscossione di un importo sul quantitativo di zucchero riportato da immagazzinare durante un periodo di dodici mesi consecutivi, che risulti smerciato durante quest'ultimo periodo; che lo smercio di tale zucchero nel corso ditale periodo giustifica, come per ogni altro zucchero smerciato, la riscossione di un importo supplementare, pari al contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che il presente regolamento dovrà sostituire il regolamento (CEE) n. 103/69 della Commissione, del 20 gennaio 1969, che stabilisce le modalità d'applicazione per il riporto di una parte della produzione di zucchero alla campagna saccarifera successiva ([3]), modificato dal regolamento (CEE) n. 144/69 ([4]);

considerando che in Grecia i produttori di barbabietole non dispongono ancora di organizzazioni professionali rappresentative specifiche; che pertanto, a tale scopo, si deve prevedere una misura transitoria per il riporto della campagna di commercializzazione 1981/1982;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

([1]) GU n. L 177 dell' 1. 7. 1981, pag. 4.
([2]) GU n. L 47 del 23. 2. 1968, pag. 1.
([3]) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 9.
([4]) GU n. L 20 del 27. 1. 1969, pag. 6.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un'impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva un quantitativo di zucchero di barbabietola, solamente se tale possibilità è prevista da un accordo interprofessionale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 206/68.

Per il riporto dello zucchero di barbabietola alla campagna di commercializzazione successiva, l'accordo di cui al primo comma prevede le disposizioni concernenti il quantitativo di barbabietole corrispondente al quantitativo di zucchero da riportare e la ripartizione di tali barbabietole tra i produttori di barbabietole.

2. A norma dell'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81, un'impresa può decidere di riportare alla campagna di commercializzazione successiva un quantitativo di zucchero di canna solamente se tale possibilità è approvata dalla commissione mista dello zuccherificio in questione.

▼M1

Articolo 2

1. Un'impresa può decidere di riportare soltanto lo zucchero la cui produzione quale zucchero B o zucchero C è stata constatata come tale dallo Stato membro in causa.

▼M4

Per il riporto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999, tale decisione dell'impresa può riguardare al massimo un quantitativo pari al 20 % della sua quota A applicabile alla campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato prodotto lo zucchero di cui trattasi.

▼M1

Tuttavia le imprese che durante la campagna di commercializzazione 1981/1982 hanno deciso di riportare alla campagna 1982/1983 un quantitativo che supera il limite di cui al secondo comma, possono decidere di riportare alla campagna di commercializzazione 1983/1984 un quantitativo massimo pari a quest'ultimo quantitativo riportato.

▼M2

Sempreché la condizione indicata al primo comma sia soddisfatta il periodo di magazzinaggio dello zucchero riportato, di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 decorre dalla data comunicata dall'impresa all'organismo competente dello Stato membro in causa. Tale data non può tuttavia precedere la data di arrivo della comunicazione presso detto organismo. Se la domanda indica una data anteriore alla data di ricezione della comunicazione, il periodo di magazzinaggio decorre dalla data di ricezione.

▼M1

2. Ai fini della constatazione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro:

a) effettua la somma dei quantitativi di zucchero già riportati dalla campagna di commercializzazione precedente e dei quantitativi di zucchero prodotti nella campagna in corso sino alla data della decisione di riporto in questione

e

b) detrae dalla somma di cui alla lettera a) i quantitativi di zucchero C eventualmente esportati prima della data della decisione di riporto in causa, nonché i quantitativi che sono stati eventualmente oggetto di decisioni di riporto nella campagna di commercializzazione in corso.

3. I quantitativi di zucchero riportati sono considerati come i primi prodotti quale zucchero A della campagna di commercializzazione alla quale essi vengono riportati.

▼M1

4. Allorquando uno Stato membro si avvale delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 193/82 del Consiglio [1], esso può prevedere, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo stesso, che il limite indicato al paragrafo 1, secondo comma, di cui sopra, non sia applicato all'impresa produttrice di zucchero durante la campagna o le campagne di commercializzazione in cui una parte delle sue quote è stata attribuita a una o più imprese produttrici di zucchero.

Inoltre se l'impresa produttrice di zucchero di cui una parte delle quote è stata attribuita a una o più imprese produttrici di zucchero a decorrere da una data campagna di commercializzazione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 193/82, aveva deciso prima di tale attribuzione di riportare un quantitativo di zucchero a tale campagna, tale riporto è considerato come effettuato dall'impresa o dalle imprese produttrici di zucchero che beneficiano dell'attribuzione delle ►C1 quote nel limite dei quantitativi afferenti alle quote attribuite. ◄

Articolo 3

1. Fatto salvo il paragrafo 3, le barbabietole trasformate corrispondenti ai quantitativi di zucchero riportati, sono pagate dall'impresa in causa a un prezzo pari almeno al prezzo minimo della barbabietola A valido alla data di scadenza del periodo di immagazzinamento obbligatorio del quantitativo di zucchero riportato in causa. Tale prezzo è adattato applicando le maggiorazioni o le diminuzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

2. Allorquando l'impresa che ha deciso il riporto non effettua, per le barbabietole trasformate in zucchero riportato, un pagamento provvisorio corrispondente al prezzo minimo della barbabietola A valido nella campagna di commercializzazione durante la quale essa è stata prodotta, tale impresa è tenuta a far partecipare i produttori di barbabietole al beneficio risultante dal rimborso delle spese di magazzinaggio per il periodo di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Ai fini di tale partecipazione si prende in considerazione

a) la parte di spese finanziarie presa in considerazione per stabilire l'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio in causa di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81;

b) la percentuale di cui all'articolo 29, paragrafo 2, dello stesso regolamento;

c) la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della stesso regolamento.

3. Un accordo interprofessionale può derogare al paragrafo 1 con il consenso dello Stato membro interessato.

In caso di applicazione dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la deroga al disposto del paragrafo 1 non può avere per effetto che le entrate globali di ogni singolo produttore di barbabietole risultino inferiori a quelle risultanti dall'applicazione degli articoli 6 e 32 del predetto regolamento.

Articolo 4

La comunicazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 comprende:

a) una dichiarazione dell'impresa interessata che attesti che lo zucchero da riportare è zucchero B o zucchero C e che includa un impegno di magazzinaggio ai sensi dell'articolo 27 anzidetto per il periodo decorrente dalla data di cui alla lettera c);

[1] GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 3.

▼M4

b) il quantitativo di zucchero B o di zucchero C da riportare, espresso in zucchero bianco e suddiviso, a seconda dei casi, tra:

— il riporto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999,

— il riporto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999

▼M1

c) la data d'inizio del periodo di immagazzinamento obbligatorio;

d) i dati necessari per la constatazione di cui all'articolo 2.

Gli Stati membri possono richiedere indicazioni supplementari

▼B

Articolo 5

1. Tranne in caso di forza maggiore riconosciuto dallo Stato membro in questione e fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, gli Stati membri riscuotono un importo di ►M3 24,15 ◄ ECU/100 kg di zucchero, per il quantitativo di zucchero riportato per il quale l'impresa non ha soddisfatto l'obbligo di magazzinaggio previsto dall'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/ 81.

Per il quantitativo di zucchero di cui al primo comma gli Stati membri riscuotono, in più, un importo pari al contributo di magazzinaggio previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, applicabile all'atto dello smercio.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo, segnatamente in caso di forza maggiore addotto dall'impresa interessata.

▼M1

Allorquando lo Stato membro in causa ha riconosciuto il caso di forza maggiore, i quantitativi di zucchero B o C riportati che risultano distrutti o avariati e che non è stato possibile recuperare, sono considerati, dietro domanda dell'impresa in questione, come non riportati. Per lo zucchero C di cui sopra non riportato lo Stato membro esige la restituzione degli importi già pagati a titolo dei rimborsi delle spese di magazzinaggio

▼B

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 103/69 é abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, non si applicano in Grecia per i riporti di zucchero dalla campagna di commercializzazione 1981/1982 alla campagna di commercializzazione 1982/1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.